

SCHEDA TECNICA DECRETO

“SALVAPRECARI” 2010/2011 D.M. 68/2010

(a cura di Giulio Silvestro e Virna Ricci, dalla Gilda degli insegnanti di Napoli)

Questi i punti salienti ed i requisiti di accesso in breve:

1. Per accedere al salva precari 2010/2011 è necessario avere avuto un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche o di almeno 180 giorni di servizio in un'unica istituzione scolastica nell'anno scolastico 2008/09 (NON 2009/2010) e non avere avuto incarichi dalla graduatoria principale in cui si è inseriti per il 2010/11.
2. La domanda dovrà essere presentata tra il 15 ed il 30 Settembre 2010.
3. Le graduatorie saranno quindi pronte presumibilmente in ottobre-novembre. Fino ad allora per le chiamate verranno utilizzate le graduatorie di istituto.
4. Oltre alla priorità nelle chiamate per le supplenze temporanee rimane il diritto al punteggio pieno ed all'indennità ordinaria di disoccupazione (ove maturata nell' A.S. 2009/2010).

COMMENTO ANALITICO AL DECRETO:

PLATEA DEI BENEFICIARI (Artt. 1, 2)

Il personale interessato deve aver conseguito, nell'anno scolastico **2008/2009**, **(RIMANE QUINDI ESCLUSO IL 2009/2010)** **nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali**, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie ad esaurimento attualmente vigente per l'a.s. 2010/11 per il personale docente, educativo ed ATA. Il personale in questione deve essere inserito nelle Graduatorie ad esaurimento 2010-2011.

Tale tipologia di personale deve essersi trovato, **a prescindere da qualsiasi situazione lavorativa verificatasi nell'a.s. 2009-2010** (non conta quindi cosa si è fatto l'anno scorso), nella condizione di non poter ottenere, per l'anno scolastico 2010-2011, alcuna nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti di-

sponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto (in **assenza di disponibilità di cattedre o posti interi**).

Rimangono esclusi, ovviamente, dai benefici coloro che, nell'anno scolastico 2010-2011, rinunciano ad una supplenza conferita per **intero orario nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto**.

Rimane consentita la rinuncia dalle 3 province di coda scelte nell'aggiornamento del 2009.

Deve presentare domanda il personale che ha i requisiti richiesti indicati nel **D.M. 68 del 30 luglio 2010**, indipendentemente dall'essere stato incluso negli elenchi prioritari del 2009/2010 e, ribadiamo, di qualunque sia stata la condizione lavorativa nell'ultimo anno scolastico (e in quelli precedenti, escluso il 2008/2009).

Il personale che era presente negli elenchi prioritari dell'anno scolastico 2009/2010 dispone già dei requisiti richiesti dal **D.M. 68 /2010 (perché sono gli stessi del D.M. 82/09 e D.M. 100/09)**, ma **deve necessariamente presentare domanda**.

Il modello di domanda deve essere inviato con raccomandata A/r (fa fede la data di ricezione dell'ufficio postale) o consegnato a mano all'istituzione scolastica ove il personale, nell'anno scolastico **2008/2009**, ha prestato servizio. Inoltre si ricorda che la priorità spetta per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il beneficiario è iscritto nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. **Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l'interessato ha prestato utilmente servizio nell'anno scolastico 2008/2009**.

Il numero di distretti provinciali per i quali presentare la domanda è in funzione della grandezza della provincia stessa:

- almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
- almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti maggiore di 16.

Ricordiamo infine che gli elenchi prioritari vanno utilizzati solo per supplenze di istituto brevi o saltuarie.

COSTITUZIONE ELENCHI PRIORITARI (art. 3)

Coloro che, avendone i requisiti, presenteranno domanda di inclusione, saranno inseriti in elenchi provinciali o sub-provinciali. Tali elenchi saranno divisi per tipologia di posto, per classe di concorso o per profilo professionale.

L'ordine di inserimento sarà determinato:

- **per i docenti, tenendo conto della posizione occupata nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza, rispettando la fascia, i punteggi e le eventuali precedenzae possedute;**
- **per il personale A.T.A., tenendo conto della posizione occupata nelle graduatorie permanenti ed in subordine nelle graduatorie ad esaurimento.**

Coloro che richiedono l'inserimento negli elenchi prioritari di una provincia aggiuntiva (di coda), potranno completare l'orario, dopo gli aspiranti già inclusi nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza a tale provincia, tranne il caso in cui la provincia aggiuntiva coincida con quella in cui si è inseriti nelle graduatorie di istituto o di circolo.

Le convocazioni da parte delle scuole saranno facilitate dall'utilizzo di procedure informatiche che evidenzieranno lo stato di occupazione o di disoccupazione degli aspiranti. Pertanto, tutte le scuole, dovranno registrare tempestivamente, sia i contratti di supplenza stipulati che le rinunce immotivate o ingiustificate relative all' a.s. 2010-2011.

PROGETTI REGIONALI (art. 4)

Come previsto dall'art. 1 della L. n.167/2009 e dall'art. 7 della L. n. 25/2010, coloro che hanno titolo all'inclusione negli elenchi prioritari, possono dichiarare la disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni in convenzione con gli Uffici scolastici regionali.

Tale dichiarazione è diretta all' U.S.R. e, come la domanda di inclusione negli elenchi prioritari, va presentata entro il 30 settembre 2010 o presso la scuola nella quale si è prestato servizio nell'a.s. 2008-2009 o attenendosi alle modalità di presentazione stabilite a livello periferico.

Chi, senza valido motivo, rinuncia all'offerta di partecipare al progetto regionale, decade dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, se spettante (vedi requisiti INPS per disoccupazione ordinaria requisiti interi).

Il personale docente inserito a pieno titolo per l'a.s. 2010-2011 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, partecipando a progetti regionali, ha diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio.

Il personale A.T.A. inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti (D.L.vo n. 297/1994 art. 554), nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ha diritto allo stesso punteggio ottenuto nell'anno scolastico precedente.

Al personale docente educativo ed A.T.A. che partecipa ai progetti regionali non inserito negli elenchi prioritari, spetta il punteggio commisurato alla durata del progetto cui partecipa.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI ELENCHI : ACCETTAZIONI E RINUNCE (art. 5)

Ai sensi del D. M. n. 68 del 30/07/2010, l'aspirante inserito negli elenchi prioritari è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza nell'ambito delle preferenze espresse nella domanda. Sono esclusi dall'obbligo solo coloro che sono impiegati in supplenze di durata sino a 10 giorni conferite nella scuola dell'infanzia o primaria.

La rinuncia immotivata o ingiustificata comporta la decadenza dal diritto ad essere convocato da elenchi prioritari per ulteriori proposte di contratto da elenchi, la perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico (tranne quello maturato in seguito a servizio effettivamente svolto nell'a.s. 2010/11)) e la perdita del diritto all'indennità di disoccupazione, se percepita.

Non c'è penalizzazione per il personale che rinunci ad una supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o un incarico fino al termine delle attività didattiche (che si sia reso disponibile successivamente) o un incarico su progetto regionale.

Non c'è inoltre penalizzazione per una rinuncia, se si è già impegnati in una supplenza temporanea conferita attraverso le graduatorie di circolo o di istituto.

Non viene penalizzato anche chi, nel corso della pubblicazione degli elenchi prioritari, abbia accettato una supplenza conferita attraverso le graduatorie di circolo o di istituto in una provincia diversa, purché tale supplenza continui al momento della convocazione dall'elenco prioritario.

Il personale impegnato in progetti regionali non può accettare supplenze temporanee assegnate attraverso le graduatorie prioritarie, finché dura il progetto stesso, salvo che la convenzione stipulata con la Regione preveda modalità diverse.

Il personale impegnato nella scuola dell'infanzia o primaria per supplenze fino a 10 giorni deve essere convocato in caso di supplenze di durata superiore.

VALIDITA' ELENCHI PRIORITARI (art. 6)

Quanto stabilito nel D. M. n. 68 del 30/07/2010 ha validità a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel nuovo decreto, si fa riferimento ai regolamenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed A.T.A. (D.M. n. 131/2007 e D.M. n. 430/2000).

ELENCHI PRIORITARI

Beneficiari	<p>Il personale che ha conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, (E' ESCLUSO L'A.S. 2009/2010) nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie ad esaurimento attualmente vigenti per l'A.S. 2010/2011 per il personale docente, educativo ed ATA. Il personale in questione deve essere inserito nelle Graduatorie ad esaurimento 2010-2011.</p>
Formazione	<p>Gli elenchi sono provinciali o sub-provinciali e sono formati, per il personale docente, tenendo conto dell'ordine di inserimento nella graduatoria ad esaurimento (fascia, punteggi, precedenza); per il personale A.T.A., tenendo conto dell'ordine di inserimento nella graduatoria permanente o ad esaurimento.</p>
Modalità di utilizzo	<p>Va accettata qualunque proposta derivante da convocazione dagli elenchi prioritari nei distretti indicati.</p> <p>La partecipazione a progetti regionali specifici non permette di accettare supplenze temporanee la cui convocazione avviene attraverso gli elenchi prioritari.</p> <p>Chi è impegnato in supplenze fino a 10 giorni (scuola dell'infanzia o primaria) va convocato per supplenze di durata superiore.</p>
Penalità	<p>La rinuncia immotivata o ingiustificata comporta l'impossibilità ad essere riconvocato dagli elenchi prioritari, la perdita del diritto alla valutazione annuale del servizio nonché del diritto all'indennità di disoccupazione.</p> <p>Non è penalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none">• chi rinuncia ad una supplenza per accettare incarico annuale o al termine delle attività didattiche o incarico su progetto regionale specifico;• chi ha accettato una supplenza temporanea perché inserito in graduatoria di circolo o di istituto;• chi, nel corso della pubblicazione degli elenchi prioritari, ha accettato una supplenza da graduatoria di circolo o di istituto di provincia diversa, purché all'atto della convocazione sia ancora in servizio.

PROGETTI REGIONALI

Requisiti e scadenza	<p>Vi possono accedere, a richiesta, coloro che hanno i requisiti per presentare l'istanza di inserimento negli elenchi prioritari.</p> <p>La scadenza della dichiarazione è fissata al 30 settembre 2010 e va fatta presso la scuola di servizio dell'a. s. 2008/2009 o secondo le modalità previste.</p>
Valutazione	<p>La partecipazione al progetto dà diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio per i docenti ed allo stesso punteggio ottenuto nell'a.s. precedente per il personale A.T.A.</p>
Rinuncia	<p>La rinuncia immotivata comporta la decadenza a percepire l'indennità di disoccupazione spettante.</p>